

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA BONIFICA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI
VENEZIA - PORTO MARGHERA E AREE LIMITROFE**

tra
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare¹
Ministero delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque di Venezia)
Regione del Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia
Autorità Portuale di Venezia

VISTO l’Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera sottoscritto in data 21 ottobre 1998 ed il successivo D.P.C.M. del 12 febbraio 1999;

VISTO l’atto integrativo all’Accordo di programma di cui sopra del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2001, successivo all’atto integrativo;

CONSIDERATO che permangono le motivazioni alla base del sopra citato Accordo ed Atto integrativo il cui obiettivo era quello di costruire e mantenere nel tempo a Porto Marghera condizioni ottimali di coesistenza tra tutela ambientale e sviluppo produttivo nel settore chimico;

VISTO il Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera approvato dall’apposita Conferenza di Servizi con deliberazione n. 1 del 22.4.2004, che ha individuato gli interventi nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito, in modo da pianificare le scelte strategiche di intervento, di recupero produttivo, occupazionale, di tutela ambientale e sanitaria in un contesto unitario”

CONSIDERATO che il Master Plan, in particolare, descrive e pianifica gli interventi di marginamento inserendoli in un contesto strategico unitario di intervento e individua, per il confinamento complessivo dell’intero sito di interesse nazionale, un sistema di quindici macroaree, definite “Macroisole”;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e di gestione dei sedimenti inquinati presenti nei Canali industriali portuali, stipulato in data 7 aprile 2006;

¹ In seguito menzionato come Ministero dell’Ambiente.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (c.d. Testo Unico ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 2 della legge 27 febbraio 2009 n. 13 sul danno ambientale;

VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e in particolare l'articolo 2 (*Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi*);

VISTA la Legge 84/1994 relativa al riordino della legislazione in materia portuale che attribuisce alle Autorità Portuali la competenza alla redazione del Piano Regolatore Portuale;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 05 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale è stata accertata una situazione di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nel polo industriale di Porto Marghera e zone limitrofe del Comune di Venezia, in particolare nell'isola di Murano, funzionali allo sviluppo della stessa, sulla scorta delle seguenti valutazioni:

- nell'area sono o erano localizzate grandi imprese in difficoltà con alto numero di addetti in CIGS e notevole impatto sulle imprese dell'indotto;
- l'area si caratterizza come distretto fortemente specializzato nei settori del petrolchimico (chimica di base) e della cantieristica navale, in crisi per fattori esogeni legati all'andamento dei mercati internazionali;
- la crisi non ha effetti limitati al territorio di Venezia ma ha carattere multi regionale, ha impatto significativo sulla politica industriale nazionale, in considerazione della forte influenza sul tessuto economico e produttivo dell'area, già peraltro eleggibile agli interventi della legge n. 181 del 1989, e non risolvibile in via ordinaria con gli strumenti di competenza regionale;
- nell'area sussistono i requisiti per la riqualificazione come area industriale di crisi complessa per la quale si richiede un'attività integrata e coordinata, con la confluenza di risorse finanziarie e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, da realizzarsi attraverso la stipulazione di un accordo di programma di reindustrializzazione dell'area, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 Luglio 2009 n. 99;

PRESO ATTO del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 30/31 gennaio 2012 che, nella versione condivisa e concertata con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ha confermato la funzione produttiva-industriale di Porto Marghera definendo le destinazioni d'uso e le funzioni da sviluppare nei diversi ambiti territoriali del polo industriale;

CONSIDERATO che si sono svolti una serie di incontri tra i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente, della Regione del Veneto, del Comune di Venezia e dell'Autorità Portuale di Venezia, volti a definire un programma complessivo di interventi che si pone lo scopo di promuovere un procedimento integrato e coordinato di bonifica e di ripristino ambientale che favorisca il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica verso attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerenti con

l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area;

CONSIDERATO che nelle more della emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contemplato dall'art. 252-bis d. lgs. 152/2006 per la reindustrializzazione dell'area di Porto Marghera appare opportuno ed urgente delineare i procedimenti volti alla bonifica ed al ripristino del Sito di interesse Nazionale, quale premessa per gli interventi di reindustrializzazione che saranno adottati con l'anzidetto decreto interministeriale;

RITENUTO che le parti hanno concordato il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso una manovra articolata in più azioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
(Obiettivo)

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerenti con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina le iniziative di bonifica, anche in vista della reindustrializzazione, garantendone l'efficacia e la tempestività e consentendo l'attività integrata e coordinata del Ministero dell'Ambiente, della Regione del Veneto, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati, favorendo la confluenza delle risorse finanziarie e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.
2. Il presente Accordo, inoltre, regola le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna Amministrazione firmataria, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale dei finanziamenti e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate.

Articolo 3
(Programma complessivo degli interventi)

1. Nell'ambito del presente Accordo si provvede, d'intesa con gli enti e organismi locali competenti, alle seguenti azioni:
 - a. accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica e riqualificazione ambientale da attuarsi attraverso il rispetto dei principi fondamentali dell'azione

amministrativa fissati dalla legge 241/1990 (art. 1), e delle disposizioni contemplate negli articoli 14 e seguenti della medesima legge sulle conferenze dei servizi, allo scopo di dare certezza ai rapporti giuridici tra privati interessati e pubbliche amministrazioni competenti in materia di bonifiche, applicando in modo puntuale le disposizioni normative dettate nella Parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006, articoli 239-253, con riferimento anche alla predisposizione di Protocolli Operativi sito-specifici concordati tra le amministrazioni procedenti ed i privati operatori, anche per verificare le condizioni di fattibilità del progetto;

- b. agevolazioni di programmi di investimenti e sviluppo produttivo che consentano in via prioritaria il riuso dei siti produttivi e l'assorbimento dei lavoratori interessati da programmi di sostegno al reddito;
- c. coordinamento degli strumenti urbanistici, ove necessari per il rilancio produttivo ed occupazionale dei siti;
- d. attivazione di percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori.

Articolo 4 (*Organizzazione*)

1. Il coordinamento dell'attuazione del presente Accordo è assicurato dal Ministero dell'ambiente, sentiti la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia.
2. Per i progetti di bonifica compresi nel SIN di Venezia – Porto Marghera, alla Segreteria Tecnica costituita presso il Ministero dell'Ambiente – Direzione generale della tutela del territorio e della risorse idriche partecipa un rappresentante di ciascuno degli enti sottoscrittori, designati dagli enti stessi. Eventuali oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. La Regione del Veneto trasmetterà a tutte le Parti contraenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente Accordo.

Articolo 5 (*Procedimento di bonifica e risanamento ambientale*)

1. Si riconosce come prioritaria la necessità di accelerare il programma di bonifica dell'intera area compresa nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera. A tale proposito le Parti Contraenti si impegnano a realizzare ogni semplificazione possibile del procedimento di bonifica di cui alla parte IV, titolo V del D.Lgs. n.152 del 2006. In particolare, si individuano, tra gli altri aspetti, i seguenti punti quali prioritari per il miglioramento delle condizioni operative:
 - a. approvazione nei termini di legge dei progetti di bonifica, con provvedimento unico di autorizzazione prevista dall'art. 242, comma 7, e art. 252, commi 6 e 7, D.Lgs. 152/2006, applicando le previsioni della legge n. 241 del 1990 sul funzionamento della Conferenza dei Servizi, richiedendo l'espressione in tale sede di tutti gli atti amministrativi di consenso necessari. A tale fine, alle conferenze dei servizi partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti al rilascio di intese, autorizzazioni, nulla osta, pareri ed altri atti amministrativi di consenso, richiesti dalla normativa vigente;
 - b. attuazione del disposto dell'art. 252, comma 7, che inserisce il procedimento finalizzato al rilascio dello screening o della VIA – qualora richiesti dalla legge – nel contesto dell'approvazione del progetto di bonifica. La valutazione conclusiva

- è resa in sede di conferenza dei servizi da parte del Ministero dell’Ambiente o della Regione Veneto, a seconda della natura dei progetti e delle rispettive competenze, garantendo comunque la fase della pubblicità e della partecipazione del pubblico e degli enti pubblici interessati.
- c. messa in sicurezza delle sponde delle macroisole con criteri di omogeneità riferiti alla singola macroisola;
 - d. modalità di intervento di bonifica standardizzate in relazione alla tipologia di bersaglio, al livello d’inquinamento riscontrato dai piani di caratterizzazione eseguiti finora ed alla destinazione d’uso delle aree, che influisce sull’analisi di rischio dello specifico sito; tale standardizzazione tende a semplificare l’istruttoria e la decisione finale;
 - e. utilizzazione sistematica ed ottimizzata, nell’ambito del SIN, dell’infrastruttura strategica regionale Progetto Integrato Fusina per la depurazione delle acque di falda contaminate, delle acque di dilavamento inquinate, delle acque di prima e seconda pioggia, degli scarichi industriali e per il trattamento dei rifiuti liquidi anche provenienti dalla bonifica dei suoli, con l’impegno dei soggetti insediati, che usufruiscono del servizio, a corrispondere adeguata tariffa di gestione e trattamento, in osservanza di quanto previsto dall’emanando Regolamento regionale in materia;
 - f. valutazione del rischio –sanitario basata su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda.
2. Le conferenze dei servizi istruttorie e decisorie di cui agli articoli 242, 252 commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono convocate per l’approvazione dei progetti di bonifica delle aree del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera dal Ministero dell’Ambiente, anche su proposta della Regione del Veneto. In sede di conferenza di servizi decisoria, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto esprimono il loro parere per l’approvazione dei progetti definitivi di bonifica, ai fini dell’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, all’esito delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria.
 3. I Piani di Caratterizzazione delle aree oggetto del presente Accordo di Programma non necessitano di preventiva approvazione e devono essere redatti ed eseguiti con oneri a carico del proponente in conformità ad un apposito Protocollo che sarà approvato dalla Conferenza dei Servizi, su proposta di ISPRA, ARPAV e ISS, ad integrazione del “Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto di Marghera – rev. Gennaio 2008”. Per le zone agricole, all’approvazione del Protocollo partecipa il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la definizione delle pertinenti Concentrazioni soglia di contaminazione. La validazione dei dati da parte di ARPAV deve avvenire in tempi certi predeterminati. Il Ministero dell’Ambiente e la Regione del Veneto definiscono – entro tre mesi dall’approvazione del presente Accordo di programma - le modalità in base alle quali sarà garantito riscontro immediato alle imprese in tema di caratterizzazioni e bonifiche, con una chiara definizione dei ruoli delle Amministrazioni locali e di ARPAV, con particolare riferimento alle modalità di verifica dei Piani di Caratterizzazione e validazione/verifica dei risultati analitici, nonché dei termini per gli adempimenti tecnici ed amministrativi.
 4. Il Ministero dell’Ambiente, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione del Veneto, sulla base dei risultati acquisiti a seguito delle indagini effettuate da ARPAV sulle

“Zone Agricole” e dal Comune di Venezia sulle “Zone Residenziali/Commerciabili”, procede eventualmente alla ripermimetrazione del SIN ai sensi dell’art. 252, comma 3, con le forme di partecipazione contemplate nel medesimo comma.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del presente Accordo, in relazione al livello d’inquinamento riscontrato dai piani di caratterizzazione eseguiti finora e alla destinazione d’uso delle aree, entro 90 giorni dall’emanazione del Decreto Interministeriale di riconoscimento dell’area industriale di Porto Marghera come SIP il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Regione del Veneto, individua, secondo i criteri di cui all’art. 242, comma 8 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e in collaborazione tecnica con i rappresentanti degli Enti locali, le modalità di intervento di bonifica e/o messa in sicurezza standardizzate, ivi compresa la messa in sicurezza permanente in sito, in ragione delle tipologie di interventi edificatori previsti sullo specifico sito (pavimentazioni, seminterrati, fondazioni, aree verdi, ecc), in puntuale e più precisa attuazione di quanto previsto dal Master Plan per la bonifica di Porto Marghera.
6. I progetti in fase istruttoria e quelli approvati in fase di progettazione esecutiva possono essere rimodulati entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di individuazione dei criteri di cui sopra. ARPAV esegue controlli in corso d’opera e a completamento degli interventi, con oneri a carico del proponente, allo scopo di consentire alla Provincia di Venezia di rilasciare le certificazioni di avvenuta bonifica, entro termini predeterminati.
7. La documentazione tecnica deve essere disponibile nei tempi e nei modi adeguati all’esercizio delle funzioni di ciascun componente la Conferenza dei Servizi. A tale scopo, presso la Regione del Veneto, Direzione Progetto Venezia, sarà realizzato un apposito sito telematico, dove le imprese dovranno far pervenire la documentazione di progetto in formato elettronico, non sostitutiva della documentazione cartacea. In ogni caso, copia integrale della documentazione deve essere fatta pervenire a tutte le amministrazioni competenti.
8. In riferimento al comma 7 dell’art. 242 del D.Lgs 152/06, si specifica che contestualmente alla presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il soggetto responsabile o parte interessata proponente del progetto, dovrà presentare uno specifico cronoprogramma delle attività di bonifica. Tali attività dovranno iniziare entro 6 mesi dall’approvazione del Progetto di Bonifica, fatte salve le operazioni di messa in sicurezza d’emergenza in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale. Il Ministero dell’Ambiente, in fase di approvazione del progetto di bonifica, ha facoltà di:- richiedere tempistiche inferiori a sei mesi in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale.- consentire, su istanza debitamente motivata, la proroga, per non più di una volta e per una tempistica congrua, dell’inizio delle attività di bonifica, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, della dimensione degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi. Nella definizione dei tempi di proroga si terrà in considerazione che, nel caso degli enti pubblici, per gli affidamenti dei servizi di progettazione e di esecuzione degli interventi devono essere rispettati i dettami normativi previsti dal Codice degli Appalti. L’esecuzione degli interventi di bonifica così come approvati dalla conferenza di servizi, dovrà essere eseguita nei tempi stabiliti. Qualora le attività di bonifica non inizino nei tempi prestabiliti o non vengano condotte secondo le tempistiche

previste dal cronoprogramma approvato, senza valide e condivise motivazioni, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del presente Accordo, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 257 del D.Lgs 152/06.

9. Per quanto concerne la gestione, programmazione e pianificazione degli interventi di marginamento delle macroisole di Porto Marghera, le eventuali azioni di competenza regionale vanno coordinate con le competenze attribuite al MAV e all'Autorità Portuale di Venezia. Tenuto conto inoltre che solo il completamento di tutte le opere di marginamento, con le connesse infrastrutture fognarie, consentirà la necessaria continuità per una razionale ed efficiente gestione del sistema di drenaggio, intercettazione e successivo recapito delle acque reflue previste in arrivo all'impianto Regionale PIF, la Regione del Veneto provvederà a realizzare alcuni tratti di marginamento finalizzati a "chiudere" le due macroisole "Nuovo Petrolchimico" e "Fusina". Al finanziamento delle somme necessarie alla realizzazione delle opere provvederà il Ministero dell'Ambiente mediante l'impiego delle economie maturate nella realizzazione di interventi di disinquinamento già finanziati con deliberazioni CIPE destinati alla salvaguardia della Laguna di Venezia dalla Legge Speciale per Venezia, ovvero mediante l'impiego di altri fondi disponibili. Il Ministero dell'Ambiente si impegna, tenendo conto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 7 aprile 2006, a trasferire alla Regione del Veneto le somme necessarie al completamento delle opere di conterminazione sopra richiamate, derivanti dalle transazioni sottoscritte o da sottoscrivere in tema di danno ambientale nel SIN di Porto Marghera, nonché da eventuali azioni giudiziarie aventi il medesimo oggetto. Parallelamente, la Regione del Veneto procederà con il completamento della realizzazione ed attivazione del Progetto Integrato Fusina.
10. La messa in sicurezza delle sponde delle macroisole deve procedere con criteri di omogeneità riferiti alla singola macroisola. Le Aziende devono impegnarsi a contribuire ai costi di realizzazione del marginamento in corso di esecuzione o non ancora realizzato, ai costi di realizzazione delle opere di drenaggio ed ai costi di gestione e di trattamento delle acque di falda drenate. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n.13, le aree di proprietà pubblica o in esclusivo uso pubblico, ed aree di culto. Sono escluse dall'esenzione le aree in cui siano state o siano esercitate attività potenzialmente inquinanti. In ogni caso i soggetti summenzionati sono tenuti a partecipare ai costi di gestione e trattamento delle acque di falda drenate a tergo dei marginamenti, mediante corresponsione della tariffa prevista.
11. Le Aziende presenti nel SIN, con atto separato di adesione al presente Accordo, si impegnano a corrispondere, al Concessionario Regionale SIFA S.c.p.a., le tariffe specifiche per il conferimento e trattamento delle acque reflue (acque meteoriche, acque di falda, scarichi industriali) agli impianti del PIF, inerenti le aree di competenza.
12. Allo scopo di incentivare la bonifica delle aree comprese nel bacino scolante in Laguna, comprensivo del Sito di interesse nazionale di Porto Marghera, la Regione del Veneto costituirà un apposito fondo di rotazione, in favore delle piccole e medie imprese, disciplinato con norma regionale, avvalendosi di somme messe a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia.

13. Ogni sito, a meno che non sia stato bonificato entro i limiti tabellari in funzione della destinazione d'uso o risulti entro tali limiti dopo la caratterizzazione, deve essere identificato negli strumenti urbanistici con i limiti imposti dagli interventi individuati ed effettivamente realizzati. A tal fine sarà rilasciata una certificazione relativa alle situazioni susseguenti alle analisi di rischio e alla messa in sicurezza, da integrare negli opportuni strumenti urbanistici, anche ai sensi del disposto dell'art. 248 del D. Lgs 152/06. Resta fermo quanto già stabilito dall'art. 251 D.Lgs 152/06.
14. Fatti salvi i casi in cui trova applicazione quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, i criteri per l'utilizzo dei suoli, qualora la falda sia inquinata, già previsti dal Master Plan, vengono di seguito elencati e integrati:
 - a. deve essere eseguita la messa in sicurezza dell'area, sulla base dell'effettivo rischio di esposizione misurato, con bersaglio principale il recettore umano;
 - b. l'impresa deve aver aderito al sistema pubblico di bonifica della falda;
 - c. l'intervento edificatorio non deve interferire con il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza dei suoli e della falda (permanente o operativa) e nell'area di intervento edificatorio non deve esserci rischio per il recettore umano. Nelle aree nelle quali sono in corso interventi di bonifica possono coesistere le legittime attività d'uso, previa attestazione della insussistenza di rischi da parte di ARPAV.
 - d. Il progetto di bonifica deve essere stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria.
15. Qualora, all'interno di un sito, a seguito della caratterizzazione effettuata, vengano individuate porzioni di area definite come "non contaminate" per tutte le matrici ambientali interessate, le stesse sono immediatamente restituite agli usi legittimi senza alcuna prescrizione, fermo restando l'obbligo di bonifica per la porzione di sito "contaminata" ed a condizione che gli interventi previsti non interferiscano con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e le bonifiche da effettuare o in corso. L'area "contaminata" dovrà essere individuata in apposita cartografia e adeguatamente georeferenziata. La sua ubicazione dovrà essere comunicata al Comune di Venezia per la segnalazione nel certificato di destinazione urbanistica. Per tale area dovrà essere presentato il progetto di bonifica e/ messa in sicurezza. In considerazione dello stato di crisi industriale dell'area di Porto Marghera, è necessario eliminare o ridurre al minimo i costi non strettamente necessari per l'esecuzione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza. Nel presente Accordo di Programma, o in atto aggiuntivo successivo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 8, saranno definiti i criteri di calcolo della somma da garantire (garanzia finanziaria), tra la misura minima e quella massima stabilite dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di bonifiche eseguite da enti pubblici, che, per il Principio della Contabilità finanziaria forniscono già garanzie in relazione all'esecuzione e al completamento dei propri interventi, l'importo della fideiussione sarà fissato nella misura minima.
16. Gli esiti della certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (permanente ovvero operativa) devono essere riportati negli strumenti urbanistici, a garanzia degli operatori e degli utilizzatori che dovessero intervenire in futuro con obiettivi diversi da quelli oggetto dei progetti di bonifica approvati.
17. Qualora le indagini già eseguite nell'area SIN per le acque di falda e convalidate da ARPAV siano tali da fornire un quadro esaustivo della qualità di tali acque, in

considerazione del fatto che la bonifica viene attuata attraverso il sistema PIF, previo eventuale pretrattamento, non si ritiene necessario proseguire nella caratterizzazione di tale matrice ambientale per le imprese che aderiscono al sistema pubblico. Il Ministero dell'Ambiente attesta la sussistenza della predetta condizione entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Comune di Venezia con la quale viene trasmessa la documentazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 2, punto V, del presente accordo. Trascorso il suddetto termine la predetta condizione si considera accertata.

18. Tutti i soggetti dovranno impegnarsi alla bonifica delle acque di falda presenti nel sottosuolo di spettanza, conferendo le stesse al sistema di drenaggio del marginamento dei canali industriali al sistema PIF, corrispondendo il relativo costo di allacciamento, gestione e trattamento, per mezzo di una tariffa come definita nel regolamento che sarà predisposto dalla Regione del Veneto.
19. Le imprese dell'area industriale che hanno realizzato – o prevedono di realizzare - un trattamento *in loco* (TAF), dovranno comunque provvedere al conferimento delle acque reflue all'impianto regionale PIF ed al pagamento della relativa tariffa, anche in adempimento a quanto previsto dall'Accordo di Programma per la Chimica del 21.10.1998, approvato con D.P.C.M. del 12.02.1999 e dall'Atto Integrativo all'Accordo di programma per la chimica del 15.12.2000, approvato con D.P.C.M. del 15.11.2001. Tali impianti individuali potranno continuare a svolgere la funzione di impianti di pretrattamento, per adeguare gli scarichi da allacciare alle capacità ed esigenze depurative del sistema PIF. La tariffa dovrà essere raggugliata ai valori di concentrazione di inquinanti dei reflui da conferire, in conformità al Regolamento che sarà predisposto dalla Regione del Veneto.
20. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a volturare i Decreti di approvazione dei progetti di bonifica entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del soggetto subentrante, sottoscritta anche dal soggetto cedente. L'istanza potrà essere formulata anche in forma di autocertificazione sulle circostanze di fatto della cessione.
21. Le attività sperimentali di bonifica di siti contaminati, anche finalizzate alla taratura di processi, sono solo comunicate con congruo anticipo a tutti i componenti la Conferenza di Servizi. ISPRA e ARPAV effettueranno i controlli ritenuti necessari, anche al fine della validazione dell'efficacia delle sperimentazioni attuate.

Articolo 6 (Destinazioni d'uso)

1. La Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia, in collaborazione con l'ARPAV e sentiti l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera e le Organizzazioni imprenditoriali, provvedono alla mappatura delle aree libere e di quelle interessate da attività aventi un certo grado di incompatibilità, individuando un disegno complessivo per le destinazioni delle aree - in modo da poter sviluppare progetti in aree da riconvertire o di cui attualmente non si conosce la disponibilità o la fruibilità - e per la localizzazione dei sottoservizi, ipotizzando anche lo spostamento di alcune aziende per la loro concentrazione in aree omogenee, sia ai fini della compatibilità che della sicurezza.

2. La Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l’Autorità Portuale di Venezia adottano procedure di valutazione e di coerenza dei progetti, anche tenendo conto delle destinazioni d’uso di aree contigue, in considerazione delle prospettive future.
3. I progetti da ritenersi strategici a livello nazionale e presentati per una valutazione in sede locale, sono valutati applicando i meccanismi di funzionamento della Conferenza dei Servizi, secondo le previsioni della legge n. 241/1990.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’Articolo 5 “Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano Regolatore Portuale” della Legge 84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale.

Art. 7
(Titoli abilitativi edilizi)

1. Il permesso per costruire viene rilasciato dal Comune di Venezia, in conformità alle disposizioni che seguono.
2. La procedura inerente l’esercizio dello *ius edificandi* nelle aree industriali ricomprese nel S.I.N. di “Venezia – Porto Marghera” è così definita:
Il soggetto proponente avente titolo presenta al Comune di Venezia la seguente documentazione:
 - a. la richiesta atta al rilascio del titolo edilizio e il progetto relativo all’opera da realizzare, secondo le modalità indicate dagli uffici competenti;
 - b. le risultanze della caratterizzazione effettuata, con le modalità definite dal presente Accordo di programma, ai fini della verifica della conformità del sedime di intervento edilizio ai valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell’Allegato 5 del D.lgs. 152/06, condotta, anche per relativi stralci operativi, in conformità ai piani di caratterizzazione approvati. Nelle sole macroaree verdi/residenziali oggetto di caratterizzazione da parte pubblica e nelle more della definizione degli obiettivi di bonifica dei suoli delle medesime, il soggetto proponente presenta gli esiti di adeguata indagine finalizzata alla verifica della conformità del sedime di intervento edilizio ai valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tab. 1, colonna A, condotta secondo le modalità previste dal “Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs 152/06 e dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera – rev. Gennaio 2008”. Per le aree a destinazione agricola, vedi art. 5. Comma 3.
 - c. Nelle aree industriali ricomprese nel S.I.N. di Venezia/Porto Marghera, la procedura prevista dovrà essere messa a coerenza con i contenuti della Variante parziale alla normativa del PRG (ai sensi dell’art. 50, comma 4°, lett. 1 della L.R. 61/1985) relativa all’art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera (adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.145 del 21.12.2011). In virtù di tale Variante la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici è svincolata dalla procedura di bonifica dei siti, fermo restando l’obbligo della bonifica del sito interessato dal Piano, da attuare ai fini dell’efficacia del titolo abilitativo rilasciato.
 - d. nei casi di contaminazione dei suoli, il decreto direttoriale che approva il progetto di bonifica o accerta la messa in sicurezza dei suoli;
 - e. le informazioni sulla qualità delle acque di falda, anche utilizzando dati esistenti, in possesso della pubblica amministrazione;

- f. nei casi di contaminazione delle acque di falda, la presentazione del progetto di bonifica delle acque di falda basato sulla dichiarazione di adesione al sistema tariffario “PIF”;
 - g. la dichiarazione che l’opera non costituisce impedimento e/o ostacolo alla messa in sicurezza d’emergenza e/o alla bonifica della falda;
3. Il Comune di Venezia procede alla verifica di conformità degli interventi presentati e rilascia le relative autorizzazioni, dandone periodica comunicazione alla Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera.
 4. Per gli interventi previsti in aree di proprietà privata all’interno dell’Ambito Portuale, il Comune di Venezia rilascia le relative autorizzazioni previa acquisizione del parere vincolante dell’Autorità Portuale di Venezia.
 5. Nei casi di accertato superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 del D.lgs. 152/06, lo stesso Comune provvede, secondo le modalità procedurali previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, alla sospensiva/diniego dell’istanza edilizia presentata ed alla contestuale comunicazione agli enti interessati ai sensi dell’art. 244, comma 1, del D.Lgs. 152/06.
 6. Sono fatte salve le norme vigenti per le aree appartenenti al Demanio Marittimo e dello Stato.

Articolo 8

(Riconversione economico-produttiva)

1. Si riconosce la piena ed effettiva validità ed efficacia degli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma della chimica di Porto Marghera di cui al DPCM del 12 febbraio 1999 e del relativo Atto Integrativo, siglato il 15 dicembre 2000, del Protocollo d’Intesa su Porto Marghera del 14 dicembre 2006 e del Protocollo di Condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Porto Marghera, sottoscritto il 30 ottobre 2007, e dell’insieme del programma di sviluppo ipotizzato dal Progetto Strategico Speciale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2358 dell’8 agosto 2008, come aggiornato con riferimento al programma complessivo degli interventi allegato al presente Accordo di programma.
2. Per la definizione delle nuove progettualità, a partire dalla verifica dell’attualità di quelle già evidenziate dal PSS, e allo scopo di stabilire una tempistica certa per la realizzazione degli investimenti, si individua nelle schede di cui all’allegato, confermate con l’adesione al presente Accordo delle aziende interessate, un primo nucleo delle idee-progetto che fanno parte del programma complessivo degli interventi.
3. La formalizzazione delle progettualità con l’adesione al programma complessivo degli interventi, allegato al presente Accordo di programma, secondo anche quanto stabilito al comma 7, costituisce criterio discriminante per il vincolo di destinazione d’uso delle aree su cui insistono per le finalità di cui ai progetti stessi. L’eventuale cambio di destinazione d’uso per investimenti di natura diversa è subordinato al mancato avvio della realizzazione

degli interventi originariamente previsti da detto Programma complessivo d'intervento o dagli accordi di programma di cui al successivo comma 8, nei tempi dati dalle autorizzazioni necessarie.

4. Si conviene che le aree strategiche sulle quali sviluppare l'integrazione dell'azione delle parti aderenti al presente Accordo, favorendo in tal senso i progetti d'investimento, riguardano i settori della chimica sostenibile, dell'energia, dell'industria, della logistica, della portualità, della nautica, della cantieristica e dell'innovazione/ricerca.
5. In relazione ad alcuni investimenti avviati da parte pubblica, alcune aree di Porto Marghera possono essere considerate quali Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, per il funzionamento delle quali sarà prevista dalla Regione del Veneto apposita modalità di gestione.
6. Il Vetro e le attività produttive di Murano rappresentano un valore storico e artistico fondamentale, di cui si chiederà il riconoscimento all'UNESCO. Per questo si rende necessaria una concertazione territoriale, che definisca in tempi rapidi tutte le modalità per strutturare un abbattimento dei costi, la salvaguardia del marchio, istituendo forme rigide di controllo per evitare soluzioni speculative, come quella del cambio di destinazione d'uso di aree a vocazione industriale e mettendo a disposizione degli investitori anche l'isola di San Mattia.
7. L'adesione formale al programma complessivo d'intervento di cui al presente Accordo è aperta e la registrazione della volontà delle parti sarà curata dalla Regione del Veneto, attraverso la repertoriazione degli atti.
8. A seguito dell'approvazione del presente Accordo di Programma il Presidente della Giunta Regionale può promuovere, secondo le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2943 del 14 dicembre 2010 la conclusione di specifici accordi di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, e le Amministrazioni deputate attueranno le verifiche di compatibilità delle azioni proposte nel più breve tempo possibile.

Articolo 9

(Semplificazione amministrativa)

1. L'accordo delle Parti contraenti, conseguito in sede di conferenza dei servizi decisoria, reso esecutivo con decreto del Ministro per l'Ambiente, d'intesa con la Regione del Veneto, costituisce il presupposto per l'approvazione dei progetti di bonifica. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, e comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
2. A tal fine, i soggetti interessati alla presentazione di progetti di bonifica dei siti contaminati devono allegare l'elenco delle autorizzazioni e di tutti gli altri atti amministrativi di consenso necessari per la realizzazione degli interventi contemplati nel progetto. Di conseguenza, il progetto deve essere redatto nella forma più completa possibile, in modo da consentire alle amministrazioni competenti di pronunciarsi in conferenza dei servizi in

ordine alla fattibilità delle opere. I soggetti interessati possono richiedere all'autorità procedente la convocazione di una conferenza dei servizi preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, per ottenere da parte delle amministrazioni competenti indicazioni in ordine alle esigenze pubbliche da soddisfare.

3. Le conferenze di servizi sono indette ai sensi dell' articolo 252 del D.Lgs. 152/2006, per l'esame e l'approvazione dei progetti di bonifica; si svolgono con le modalità procedurali e con gli effetti contemplati dall'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'Accordo di Programma. Nelle conferenze dei servizi in funzione istruttoria è ammessa la presenza dei soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui all'articolo 1 nonché degli enti interessati alla realizzazione del programma. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi.
4. All'esito delle conferenze di servizi per la bonifica dei siti, previa conferenza dei servizi decisoria, con decreto del Ministero dell'Ambiente, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto, si autorizzano rispettivamente la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti. La decisione conclusiva include la valutazione di impatto ambientale, ai sensi del disposto dell'art. 252, comma 7, e l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 ove previste dalla vigente normativa. Restano fermi i procedimenti istruttori contemplati dalla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006.
5. Il Ministero dell'Ambiente, sentiti il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione del Veneto, approva il regolamento per il funzionamento delle Conferenze di Servizi di cui al precedente articolo 5.

Articolo 10

(Programmazione finanziaria degli interventi)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 5, comma 9, si provvederà, per un importo totale di € 10.649.238,10, di cui € 440.93975 già trasferiti alla Regione Veneto, con le risorse del Ministero dell'Ambiente di cui alla legge n. 135/1997 (Delibera CIPE 29.08.1997) e dalla legge n. 341/1995 (Delibera CIPE 23.04.1997) attualmente in perenzione.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno trasferite con decreti del Ministero dell'Ambiente alla Regione del Veneto successivamente e condizionatamente alla loro reinscrizione in bilancio.

Art. 11

(Misure per garantire tempestività, efficienza ed efficacia degli interventi previsti nell'Accordo di Programma)

1. I termini fissati dalla legge per la conclusione dei procedimenti di bonifica nell'area di Porto Marghera possono essere derogati soltanto per straordinarie esigenze dell'istruttoria.
2. I soggetti privati che non rispettano il cronoprogramma approvato dall'autorità per l'esecuzione degli interventi di bonifica possono essere sanzionati con misure economiche

(sospensione o revoca dei finanziamenti pubblici), e con l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari ai sensi dell'art. 250, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ai sensi dell'art. 257, D.Lgs. 152/2006.

3. Restano ferme le transazioni stipulate in esecuzione dell'Accordo di programma del 07.04.2006 ed i connessi obblighi finanziari ed operativi assunti dai soggetti sottoscrittori.

Art. 12

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La durata del presente Accordo è fissata in anni 10 dalla data di registrazione da parte degli Organi di Controllo.
2. Potrà essere prorogato per la durata che sarà stabilita da tutte le Parti contraenti.
3. Restano ferme le transazioni già stipulate ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione degli interventi di confinamento tramite marginamento delle sponde ecc., nel perimetro del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati, firmato il 7 aprile 2006.

Venezia, 16 aprile 2012

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Corrado Clini

Il Magistrato alle Acque di Venezia
Ministero delle Infrastrutture

Ciriaco D'Alessio

Il Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia

Il Presidente della Provincia di Venezia

Francesca Zaccariotto

Il Sindaco del Comune di Venezia

Giorgio Orsoni

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia

Paolo Costa